



BPB ASSICURAZIONI VITA S.p.A.

GRUPPO BANCA POPOLARE DI BERGAMO - C. V.

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Sede e direzione generale: 20126 MILANO - Viale Monza, 265 - Tel. (02) 25774111 ric. aut. Fax 02 27001793 - Telex 331051 BPBASS I - Capitale Sociale Lit. 20.000.000.000 interamente versato - Tribunale di Milano 273702 / 7056 / 2 C.C.I.A.A. Milano 1254313 - Cod. Fisc. e Part. IVA 08869370158 - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27-12-1988 (Gazzetta Ufficiale del 4-1-1989 n. 3)



Nota informativa (Contraente Persona Fisica)

PREMESSA

*La presente **NOTA INFORMATIVA** relativa alle assicurazioni individuali è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla Vita recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.*

Essa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato in base alle forme assicurative:

- Assicurazione Temporanea in caso di Morte a Capitale ed a Premio Annuo Costanti - Tariffa n. 10 (Garanzia Base A);

- Assicurazione Complementare Infortuni (Garanzia Complementare B);

denominata "PROGETTO SICUREZZA VITA".



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ

A - Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA S.p.A. - Viale Monza, 265 - 20126 Milano - Telefono (02) 27001922 - Fax (02) 27001793.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 27.10.1988 (G.U. del 04.01.1989 n. 3).



INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

B - Definizione delle garanzie

Prestazioni assicurate - Il Contratto è costituito da una Garanzia Base A, sempre operante, prestata con la forma assicurativa "Assicurazione Temporanea in Caso di Morte a Capitale ed a Premio Costanti" e da una Garanzia Complementare B, ad adesione facoltativa, prestata con la forma assicurativa "Assicurazione Complementare Infortuni".

La Garanzia Base A prevede in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine della durata contrattuale la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale assicurato pari a Lire 100.000.000, a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi.

La Garanzia Complementare B, se operante, prevede, in aggiunta al capitale della Garanzia Base A, nel caso in cui il decesso avvenga per infortunio, la corresponsione di un ulteriore capitale di Lire 100.000.000, che si raddoppia qualora il decesso si sia verificato in seguito ad incidente stradale causato da veicoli e/o mezzi meccanici in circolazione - esclusi quelli ferroviari - che avvenga su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte ed all'eventuale copertura complementare infortuni, nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Accertamenti sanitari - L'assunzione del rischio da parte della Società comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato, mediante visita medica.

Viste le particolari condizioni contrattuali, è possibile assumere il rischio mediante informazioni fornite dall'Assicurato nell'apposito questionario contenuto nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita.

La Società può però chiedere che l'Assicurato si sottoponga a visita medica e ad altri eventuali accertamenti sanitari.

Carenza - Essendo il contratto assunto senza visita medica, l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi (cosiddetto periodo di carenza).

In tale periodo di carenza della durata di sei mesi, la Società liquiderà l'intero capitale assicurato qualora il decesso sia conseguenza diretta di infortunio o di una malattia infettiva acuta, secondo quanto disposto nelle Condizioni Speciali di Carenza riportate in polizza. Negli altri casi non previsti, la Società corrisponderà in luogo del capitale assicurato una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di accessori ed imposte.

Il periodo di carenza viene esteso per i casi di decesso dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) oppure dovuto ad altra patologia e ad essa collegata:

- a cinque anni se il contratto è assunto senza visita medica;
- a sette anni nel caso in cui la Società avesse esplicitamente richiesto il test HIV e l'Assicurato non avesse aderito a tale richiesta.

Esclusioni - Pur essendo il rischio morte sempre coperto qualunque possa esserne la causa, è escluso dalla garanzia il decesso causato da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari designati;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che la stessa non derivi da obblighi verso lo Stato italiano;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;



- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'Assicurazione.

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato - Presupposto per la corretta determinazione del premio è l'accertamento dello stato di salute dell'Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, attività sportive praticate, ecc.).

Pertanto è di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che possono anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione.

C - Limiti di età e di durata

Età - L'età dell'Assicurato all'ingresso in Assicurazione deve essere compresa tra i 18 ed i 65 anni. L'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto non può superare il 70° anno di età.

Durata - Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le prestazioni assicurative. Il contratto ha una durata fissata tra un minimo di 1 anno ed un massimo di 20 anni.

D - Premi- Modalità di versamento

Premi - Le prestazioni assicurate sono garantite verso corresponsione da parte del Contraente di un premio annuo di importo costante, che può essere corrisposto mediante versamenti annuali o mensili, con addebito automatico sul conto corrente bancario del Contraente stesso per tutta la durata del contratto, ma non oltre la morte dell'Assicurato.

Il premio mensile è costante. Per effetto della rateizzazione il premio netto mensile risulta aggravato di una maggiorazione del 3,5%.

In caso di estinzione del rapporto di c/c bancario, è previsto, per il Contraente, il diritto di proseguire, su sua richiesta o su invito della Società, il rapporto assicurativo mediante il versamento, tramite altro Intermediario designato dalla Società, dei premi scadenti nell'ulteriore periodo di durata del contratto, anche attraverso altro piano di rateizzazione del premio annuo, come segue:

- | | |
|----------------------------|---|
| a. rateazione mensile: | maggiorazione del premio annuo nella misura del 5%; |
| b. rateazione trimestrale: | maggiorazione del premio annuo nella misura del 3%; |
| c. rateazione semestrale: | maggiorazione del premio annuo nella misura del 2%; |
| d. rateazione annuale: | nessuna maggiorazione. |

Tale operazione potrà avvenire solo a partire dalla prima ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto.

E - Attivazione delle prestazioni

Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla vita - In tale documento vengono riportati tutti i dati relativi al Contraente ed all'Assicurato, nonché tutti gli elementi contrattuali quali decorrenza, durata, scadenza, versamenti, prestazioni, nonché le Dichiarazioni dell'Assicurato per la valutazione del rischio. Il documento deve poi essere sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato.

Conclusione del Contratto - Il Contraente si intende informato dell'avvenuta conclusione del contratto nel momento in cui riceve la Lettera di Conferma trasmessa dalla Società, a lui indirizzata, con la quale la Società stessa dichiara la validità della Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita e la sua conversione in Polizza.



F - Interruzione del pagamento dei premi - Sospensione dell'Assicurazione - Riattivazione - Pagamenti delle prestazioni

Interruzione - Sospensione - Nel caso in cui il Contraente, nei trenta giorni dalla loro scadenza, non effettui il pagamento dei premi, l'assicurazione viene sospesa.

Riattivazione - Il Contraente, nei sei mesi dal mancato versamento, può comunque riattivare il contratto versando gli importi arretrati aumentati degli interessi previsti. Trascorsi sei mesi la riattivazione è subordinata alla verifica dello stato di salute dell'Assicurato.

Pagamenti della Società - I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, previa consegna dell'originale di polizza, delle eventuali appendici e dell'ulteriore documentazione prevista dalle condizioni di polizza. Si ricorda che il Codice Civile, all'art. 2952, dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

G - Valori di riscatto e di riduzione

Non sono previsti per questo tipo di contratto nè partecipazioni agli utili, nè valori di riscatto e/o di riduzione.

H - Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata al recapi-

to qui precisato: B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.A. - Ufficio Assistenza Clienti - Viale Monza, 265 - 20126 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, il premio eventualmente corrispostole, diminuito dell'imposta di assicurazione.

La Società ha diritto al recupero delle spese effettive sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto stesso.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate, al netto delle sole spese indicate nella proposta di assicurazione.

I - Indicazioni generali relative ai regimi legali e fiscali applicabili

Non pignorabilità e non sequestrabilità - Ai sensi dell'art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili nè sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario - Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi - I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi - Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.



Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazione infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato.

Tassazione delle somme assicurate - Le somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulla successione.

L - Regole relative all'esame dei reclami

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Assistenza Clienti), che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Vittoria Colonna, 39 - 00193 Roma, quale organo a ciò preposto.

M - Legislazione applicabile

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

N - Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

O - Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla lettera A della presente Nota Informativa.

P - Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative agli elementi essenziali del contratto qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Milano, 30 Settembre 1997

B.P.B. ASSICURAZIONI VITA s.p.A.



